

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 429-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il 26 marzo 1971 veniva concluso a Port of Spain una Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago intesa ad evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

L'accordo è stato redatto tenendo presenti le linee fondamentali dello schema predisposti dal Comitato fiscale OCSE; da tali linee esso si discosta per i redditi, i cui cambi sono all'incirca di carattere unilaterale tra Trinidad e Tobago e l'Italia, giacchè il modello OCSE considera i rapporti esistenti tra Paesi di analoga efficienza economica.

Le caratteristiche essenziali della Convenzione riguardano la tassazione dei dividendi (art. 10) gli interessi (art. 11), i canoni (articolo 12).

La relazione che accompagna il disegno di legge analizza i punti tecnici della Convenzione, mettendo in risalto i punti in cui gli articoli si discostano dallo schema OCSE per salvaguardare i particolari interessi dei due Stati, le reali esigenze delle loro economie, la convenienza degli accordi per i paesi contraenti.

Il parere favorevole della Commissione competente esonera dall'approfondire ulteriormente i profili finanziari e fiscali della Convenzione.

Giova certo allo Stato di Trinidad e Tobago per l'incremento del suo progresso industriale e sociale, l'esenzione (art. 10) degli interessi su prestiti pubblici effettuati da un Paese a favore dell'altro e, d'altra parte, appaiono sufficientemente tutelati gli interessi italiani, se si confrontano le soluzioni adottate da altri Paesi, per quanto concerne la disciplina per la tassazione delle *royalties* (art. 12) in cui c'è un rapporto del 5 per cen-

to contro il 15 per cento stabilito nei confronti di altri Paesi.

Hanno particolare favore i canoni per diritti di autori ed altri simili compensi (articolo 12), per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali od artistiche; sono esenti da imposte pellicole cinematografiche o nastri video per televisione e radio, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, uso e concessioni in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o informazioni di carattere industriale, commerciale o scientifico.

È assicurato a Trinidad e Tobago il beneficio del *tax sparing credit* che di solito si accorda da Paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo.

La « non discriminazione », prevista nell'articolo 21, rafforza il principio di parità di trattamento fra i residenti dei due Paesi.

La Convenzione rientra nelle iniziative dell'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e così vuole testimoniare la volontà dell'Italia, in armonia con molti paesi europei, di agevolare lo sviluppo industriale e la crescita economica e sociale dello Stato di Trinidad e Tobago.

Tale politica intesa a dirimere ostacoli economici nei rapporti internazionali, non è svantaggiosa alle imprese, anche a partecipazione statale, che collaborano con uno Stato come Trinidad e Tobago, ricco di giacimenti petroliferi.

Per tali motivi, onorevoli senatori, merita benevolo accoglimento la richiesta di ratifica per la Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago.

RUSO Luigi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in

materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.